

Sentenza n. 2/2022

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO**

composta dai magistrati

Enrico MARINARO	presidente
Gianpiero D'ALIA	consigliere relatore
Khelena NIKIFARAVA	referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2298/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **GOETSCH HUGO**, nato a Brunico il 27 dicembre 1961, residente a Brunico (Bz) in Via Castel Lamberto 9/A (Cod. fisc.: GTSHGU61T27B220Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bertacchi (Cod. fisc.: BRTCRL67A24A952N), del Foro di Bolzano, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano Via della Mostra 3 (pec: [carlo.bertacchi@pec.lbfpavvocati.it](mailto:carlo.bertacchi@pec.lbfpavvocati.it)), in virtù di procura rilasciata in calce alle deduzioni difensive;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Nella pubblica udienza dell'11 marzo 2022, data per letta la relazione del consigliere Gianpiero D'Alia e uditi l'Avv. Carlo Bertacchi, per il convenuto, e il Pubblico Ministero, in persona del

Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bolzano, consigliere Alessia Di Gregorio;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione, depositato il 29.10.2021, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. Hugo Goetsch, nella qualità, all'epoca dei fatti contestati, di dipendente della Libera Università di Bolzano (LUB), per un presunto danno erariale pari ad euro 63.089,64, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, ed alle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

1.1 L'azione di responsabilità muove da una denuncia di danno erariale, acquisita al protocollo della Corte n. 3745 del 12 dicembre 2018, con la quale un tale Marzio Galletti ha segnalato che l'odierno convenuto, responsabile della segreteria del corso di laurea in *management* del turismo presso la Facoltà di Economia dell'ateneo bolzanino, svolgeva contemporaneamente al predetto lavoro pubblico una attività imprenditoriale nel settore del *rent a bike* del turismo.

Afferma il Procuratore Regionale che, a seguito dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico, è emerso che il sig. Goetsch era dipendente della Libera Università di Bolzano, con funzione di responsabile amministrativo della sede distaccata di Brunico, all'epoca dei fatti in contestazione.

Il convenuto, il 31 gennaio 2011, aveva firmato, infatti, un contratto per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore amministrativo a tempo determinato e parziale per il periodo 1 febbraio 2011 – 31 gennaio 2014, per un orario settimanale di 30 ore.

Successivamente, il rapporto di lavoro è stato convertito a tempo indeterminato e parziale al 75%, con decorrenza 1 febbraio 2014, e, quindi, a tempo pieno (100%), con decorrenza 1° gennaio 2015.

La Procura Regionale afferma che, sin dal 1999, e quindi anche in costanza del rapporto di lavoro pubblico, il convenuto risulta titolare di una ditta individuale, con attribuzione della relativa partita IVA, esercente l'attività di agenzia di informazioni commerciali, come, peraltro, emerge da una comunicazione del 10.2.2015, indirizzata alla responsabile dell'Ufficio personale amministrativo dell'Università, e da una autocertificazione relativa alla partita IVA consegnata all'ateneo, senza che su quest'ultima sia stato dato alcun parere o autorizzazione scritta che legittimasse la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

A differenza di altre due attività svolte dal dipendente, espressamente autorizzate dall'ateneo.

Secondo il Procuratore Regionale, il convenuto ha conseguito ricavi dalla predetta attività imprenditoriale, nel periodo 2016 – 2020, pari ad euro 63.089,64, derivanti prevalentemente dall'affitto di alcuni immobili di proprietà della ditta individuale, in ragione di un contratto di acquisto del 27.12.2005, finanziato da

un contratto di *leasing* finanziario del 23.2.2006, e da consulenze prestate in favore di altre imprese.

1.2 Tale importo, relativo al danno patrimoniale arrecato all'Università per il mancato riversamento della somma nelle entrate dell'ente, è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità notificata il 29.4.2021, cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive del sig. Goetsch, pervenute il 14.6.2021, contenenti anche l'istanza di audizione personale.

In quella sede, il convenuto ha chiesto l'archiviazione del fascicolo istruttorio per avere autocertificato alla Direzione della LUB il possesso della partita IVA.

Ha affermato, infatti, che tale autocertificazione è stata prodotta su indicazione del Direttore Generale e della responsabile dell'Ufficio personale amministrativo, i quali avrebbero ritenuto sufficiente per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in costanza di rapporto di lavoro, la predetta dichiarazione contenente l'impegno a non svolgere alcuna attività di impresa commerciale.

Quest'ultima, a detta del convenuto, sarebbe stata sottoscritta dal Direttore Generale della LUB, e dal comitato di conciliazione del sindacato, e allegata al contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Ha aggiunto che, solo a seguito della presentazione della predetta autocertificazione, concordata con i vertici dell'amministrazione universitaria, ha sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato, e parziale sino al 1° gennaio 2015, poi trasformato

a tempo pieno e, quindi, ritrasformato a tempo parziale con prestazione lavorativa al 75%.

In punto di fatto, ha precisato, inoltre, che l'impresa individuale, fondata nel 1998, ha acquisito, nel 2005, un immobile ad uso ufficio finanziato *ab origine* con contratto di *sale e lease back*, la cui durata era fissata in otto anni.

Tuttavia, al momento della stipula e della registrazione del contratto, il Governo ha esteso il periodo di ammortamento a quindici anni, sicché il termine di conclusione del contratto di *leasing* è slittato al gennaio 2021.

Ha chiarito che, come rilevato in sede di istruttoria dalla Guardia di Finanza, i ricavi conseguiti dalla impresa, nel periodo 2016-2020, derivavano prevalentemente dall'affitto di unità immobiliari ad uso ufficio e solo in via residuale da consulenze prestate ad altre imprese.

In particolare, le consulenze oggetto di contestazione erariale ammonterebbero al complessivo importo di euro 3.208,57, IVA compresa, per quattro fatture.

Di queste ultime, tre fatture, emesse a carico della Limits, riguarderebbero crediti per *fees* dovuti alla moglie, e dalla stessa ceduti all'impresa del convenuto, ed una, la fattura alla STA, riguarderebbe un mero rimborso per la organizzazione di un convegno.

Ha precisato, infine, di aver fatto legittimo affidamento sulla correttezza delle indicazioni fornitegli dal Direttore Generale e

dalla funzionaria responsabile dell'Ufficio personale amministrativo in ordine alla sufficienza della autocertificazione; che è stato positivamente valutato annualmente per il lavoro svolto in favore della LUB; che non ha mai sfruttato la sua posizione di dipendente per ottenere incarichi come impresa individuale; e che, se gli fossero state date indicazioni diverse dalla amministrazione universitaria, avrebbe conferito l'azienda ad una s.a.s. o in una società semplice di mero godimento immobiliare.

Tali argomentazioni sono state confermate in sede di audizione personale, nel corso della quale il convenuto ha comunicato, inoltre, di essersi dimesso dall'università.

1.3 Tuttavia, la Procura Regionale non ha ritenuto superate le contestazioni preliminari di responsabilità.

Secondo il P.M. contabile, infatti, risulta violato il dovere di esclusività e di fedeltà del dipendente ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, posto che tale disposizione impone un divieto assoluto di esercizio di qualsivoglia attività commerciale, industriale e professionale, di assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società costituite a fine di lucro.

Trattandosi di disposizione di diretta attuazione del principio costituzionale di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, ex art. 98 Cost., ricorre l'ipotesi di danno erariale di cui all'art. 53, commi 7 e 7bis, del D.Lgs. n. 165/2001, da individuare nei compensi e nei ricavi conseguiti dall'impresa di cui è titolare il convenuto, in

considerazione del fatto che l'attività extra istituzionale non sarebbe stata autorizzabile né autorizzata.

L'importo di euro 63.809,64 deve, pertanto, essere riversato sul conto dell'entrata del bilancio dell'ateneo bolzanino ai sensi dell'art. 53, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001.

Peraltro, secondo il Procuratore Regionale, il possesso della partita IVA, non necessario per l'esercizio di attività imprenditoriale occasionale, è sintomatico della non occasionalità dell'attività svolta dal convenuto in violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957. A fronte della evidente violazione di tali disposizioni, sussiste anche l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa *sub specie* di colpa grave.

Il sig. Goetsch non poteva, infatti, non conoscere il precetto normativo sopra ricordato, anche in considerazione del regolamento interno del personale tecnico-amministrativo della LUB, che consente ai dipendenti l'esercizio di una attività secondaria solo se espressamente autorizzata dalla Direzione generale dell'Università, sentito il responsabile dell'ufficio competente.

La disposizione regolamentare richiamata dalla Procura erariale era, peraltro, nota al convenuto, che, infatti, in altre due occasioni, ha chiesto l'autorizzazione alla amministrazione di appartenenza per l'espletamento di attività professionali extra istituzionali.

In ogni caso, la condotta del convenuto sarebbe da considerare illecita anche nel caso in cui si ritenesse che la e-mail di risposta

della responsabile dell'Ufficio personale amministrativo della LUB alla comunicazione del possesso della partita IVA fosse una autorizzazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale ivi indicata.

Sussiste, infatti, un divieto *ope legis* all'esercizio della predetta attività in costanza di rapporto di lavoro pubblico, non derogabile da un mero atto amministrativo.

2. Con memoria depositata il 16.2.2022, si è costituito in giudizio il convenuto ed ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda della Procura Regionale perché infondata, quanto meno per la parte di pretesa risarcitoria relativa al reddito derivante dalla locazione immobiliare, e, in via subordinata, la congrua riduzione dell'importo addebitato, in ragione della condotta trasparente tenuta dal sig. Goetsch e della personalità dello stesso.

2.1 In particolare, il convenuto ha ribadito le difese già spiegate nelle deduzioni difensive ed ha aggiunto, in punto di fatto, che, attivatosi nel mese di dicembre 2020 per la liquidazione e chiusura della propria impresa individuale e della relativa partita IVA, ha rinunciato a tali adempimenti in ragione della comunicazione del suo commercialista, secondo cui la chiusura dall'azienda avrebbe comportato anche la cessione a terzi o in autofatturazione dell'immobile di proprietà dell'impresa individuale e il conseguente pagamento di imposte, per un importo di circa euro 100.000,00.

Pertanto, il convenuto ha formalizzato il recesso dal rapporto di

lavoro con la LUB.

2.2 In punto di diritto, secondo il convenuto, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 60 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, perché il mantenimento in vita della sua impresa individuale, dopo l'assunzione dell'impiego presso la LUB, non era in contrasto con i doveri di esclusività e fedeltà posti in capo al pubblico dipendente.

Infatti, i ricavi dell'impresa derivano prevalentemente dalla locazione di unità immobiliari che, secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 278 del 26.8.2020) e la giurisprudenza di merito, non è qualificabile come attività imprenditoriale.

Inoltre, non solo la concessione in godimento a terzi dell'immobile non sarebbe inserita in una più ampia prestazione di servizi ai conduttori ma non vi sarebbe neanche traccia di alcuna organizzazione di mezzi e risorse umane, ovvero di impiego di altri fattori produttivi, che renda qualificabile come attività di impresa quella svolta dal convenuto.

A conferma della infondatezza della pretesa erariale, il convenuto osserva, peraltro, che negli anni di lavoro pubblico a tempo pieno o parziale ha sempre ottenuto una valutazione positiva da parte dell'amministrazione universitaria.

Ne deriva che, a tutto voler concedere, l'accertamento in ordine alla contestazione erariale dovrebbe essere circoscritto solo alle prestazioni occasionali relative alle quattro fatture emesse nel corso di quattro anni di attività.

L'addebito, dal punto di vista oggettivo, dovrebbe, pertanto, essere ridotto all'importo complessivo di euro 3.208,57, IVA compresa, sempre che non sia riconosciuta la inesistenza dell'elemento psicologico della responsabilità.

2.3 Su tale ultimo profilo, il convenuto afferma la inesistenza della colpa grave.

E ciò in ragione di una valutazione in concreto della condotta del convenuto, che ha continuato a mantenere in vita la sua impresa individuale sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dal Direttore Generale e dalla responsabile dell'ufficio personale amministrativo della LUB.

2.4 In via di ulteriore subordine, il sig. Goetsch invoca l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito da parte del giudice contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, in considerazione della condotta tenuta nella fase preprocessuale e della sua personalità.

Infatti, l'aver dichiarato l'attività imprenditoriale mediante l'autocertificazione allegata al contratto di lavoro a tempo indeterminato e l'aver eseguito le istruzioni impartite, e poi asseverate dall'amministrazione, evidenziano un comportamento corretto, leale e trasparente.

3. Nella pubblica udienza dell'11 marzo 2022, il Procuratore Regionale ha contestato le argomentazioni difensive ed ha insistito per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio.

La difesa del convenuto ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte negli scritti difensivi ed ha insistito nell'accoglimento delle domande già spiegate nella memoria di costituzione.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Questa Sezione osserva, preliminarmente, che il lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, è soggetto ad un preciso regime di incompatibilità, che preclude allo stesso, in costanza di rapporto di lavoro pubblico, la “possibilità” di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali, artigiane, professionali, di impiego alle dipendenze di privati e di assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro.

Come correttamente affermato dalla Procura Regionale, tale regime giuridico è stato introdotto in ossequio al dovere costituzionale di esclusività e di fedeltà del pubblico dipendente alla amministrazione per la quale svolge la propria attività lavorativa, ai sensi dell'art. 98 della Costituzione.

Il dovere di esclusività è posto, inoltre, a garanzia del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Carta costituzionale.

1.1 Le disposizioni che regolano la materia in esame sono attuative di tali precetti costituzionali ed inderogabili da fonti secondarie, al punto che il legislatore, con l'art. 2, primo comma, lett. c) della

legge 23 ottobre 1992 n. 421, espressamente richiamato dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, ha sottratto la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. Come è noto, l'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico è previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.

Tale disposizione è stata riconfermata integralmente dall'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 165/2001, ove si legge che *“Resta ferma per tutti i pubblici dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché per i rapporti a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”*.

In forza di tale disposizione, vige una generale estensione per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, della disciplina delle incompatibilità di cui al Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, fatte salve le disposizioni speciali vigenti.

Alle deroghe previste da disposizioni speciali vigenti vanno aggiunte quelle previste per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, il cui orario di lavoro non superi il 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, e per coloro i quali svolgono attività c.d. “liberalizzate” in costanza di rapporto di lavoro

pubblico.

La posizione del convenuto non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie di deroga all'incompatibilità assoluta prevista dalle disposizioni sopra richiamate e ciò sia con riguardo all'attività extra istituzionale svolta che con riguardo alla tipologia di contratto di lavoro.

Quest'ultimo è stato stipulato, infatti, a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro superiore al 50%.

1.2. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, *“Dalla lettura combinata e complessiva dell’art. 53 TUPI con l’art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 TUPI (i casi possono essere molteplici).”* (cfr. Cassazione civile, sezione lavoro, 1.12.2020, n. 27420).

Con particolare riguardo alla interpretazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, e, quindi, alle attività assolutamente incompatibili, la Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha avuto modo di precisare che *“(…) la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all’esterno le*

*energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buona andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto" e, inoltre, che "quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.".*

Appare, pertanto, evidente che, anche in considerazione del suesposto orientamento giurisprudenziale, l'attività svolta dal convenuto non può che essere ascritta alla categoria di quelle assolutamente incompatibili e, quindi, non autorizzabili ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

1.3 L'esercizio dell'attività di agenzia di informazioni commerciali, asseverato dal possesso della partita IVA da più di venti anni, è assolutamente incompatibile con il rapporto di pubblico impiego con la Libera Università di Bolzano, a tempo determinato o indeterminato e con orario di lavoro comunque superiore al 50% di quello previsto per il rapporto di impiego a tempo pieno.

Tale attività costituisce in sé un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico, giuridicamente organizzato per essere svolto con intensità, continuità e professionalità.

E ciò a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto svolta, come erroneamente affermato dal convenuto.

Ciò che rileva ai fini del divieto assoluto di incarichi extraistituzionali è, infatti, che il lavoratore pubblico possa essere nella condizione giuridica di esercitare una di quelle attività tassativamente vietate dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 cit., come nel caso del sig. Goetsch.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il pubblico dipendente non può costituire, pertanto, neanche le condizioni giuridiche astrattamente idonee a consentirgli lo svolgimento di una qualsivoglia attività commerciale, industriale o professionale, perché la costituzione di un siffatto centro di interessi anche potenziale è considerato dal legislatore un *vulnus* sostanziale ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed una violazione dei doveri di fedeltà e di esclusività cui è soggetto il lavoratore pubblico.

Nel caso in esame, inoltre, l'esercizio di attività extra istituzionale, assolutamente incompatibile con l'impiego pubblico, è confermato dal fatto che il sig. Goetsch non si è limitato, nel corso del quinquennio in contestazione, a mantenere la partita IVA solo per il mero godimento economico dell'immobile, e per il pagamento

dei canoni di *leasing* fino alla conclusione del prescritto periodo di ammortamento, ma ha anche esercitato attività professionale legata alla impresa individuale di cui è tutt'ora titolare.

Ne deriva che la Sezione ritiene sussistenti le componenti strutturali dell'illecito amministrativo così come rappresentate dalla Accusa erariale nell'atto di citazione.

2. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, questo Collegio condivide parzialmente le argomentazioni proposte dalla Procura Regionale.

2.1 Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti, che il convenuto ha dichiarato il possesso della partita IVA, funzionale all'esercizio della sua attività, concordando con l'amministrazione, per il tramite della responsabile dell'Ufficio amministrativo del personale della LUB, i contenuti dell'autocertificazione.

Al riguardo, appare illuminante lo scambio di e-mail del 10 e 11 febbraio 2015 tra il sig. Goetsch e la responsabile del personale, dal quale si evince con chiarezza che è la funzionaria universitaria a predisporre la bozza di autocertificazione, indicando al convenuto i limiti entro i quali avrebbe potuto mantenere la partita IVA, perché ritenuti conformi alla normativa sulle incompatibilità. La responsabile del personale dichiara, nella e-mail del 10 febbraio 2015, delle ore 5:06 P.M., tra l'altro, che “(...) *avevamo concordato, che tu praticamente dichiari di non esercitare attività economica rispettivamente di non utilizzare la partita iva per scopi economici.*”.

Il messaggio di risposta del convenuto, contenuto nella successiva e-mail dello stesso giorno, delle ore 17:36, aderisce alla richiesta dell'amministrazione e anticipa il contenuto dell'autocertificazione.

Il convenuto dichiara, infatti, in cosa consisteva l'esercizio della sua attività economica ed i limiti entro cui l'avrebbe esercitata, precisando che la partita IVA di cui dispone sarebbe stata esclusivamente utilizzata *“(...) per incassare il reddito da locazione del proprio ufficio aziendale oltre che per pagare i canoni di leasing e il consulente economico per il conto annuale.”* e che *“Il sottoscritto non esercita altra attività economica che influisca sul suo rendimento lavorativo presso l'Università di Bolzano”*.

La dichiarazione del convenuto è stata, infine, approvata dalla responsabile dell'ufficio con la e-mail dell'11 febbraio 2015, delle ore 15:43.

L'autocertificazione tramessa dal convenuto all'amministrazione è conforme ai contenuti concordati con le e-mail sopra richiamate.

2.2 Unitamente alla memoria di costituzione, il convenuto ha, inoltre, prodotto copia dell'autocertificazione firmata, che reca anche alcune ulteriori sottoscrizioni.

Secondo la difesa del sig. Goetsch tali sottoscrizioni sarebbero state apposte dal Direttore Generale e dai componenti del comitato di conciliazione del sindacato nell'originale della autodichiarazione, che, a sua volta, sarebbe stata allegata al

contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Le allegazioni della difesa non sono state oggetto di contestazione e, ad avviso del Collegio, inducono a ritenere, in ragione della precorsa corrispondenza tra il convenuto e la responsabile dell'Ufficio amministrativo del personale della LUB, che vi sia stata una piena condivisione dell'operato del dipendente da parte dei vertici amministrativi dell'ateneo bolzanino.

Infatti, se così non fosse, l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare i poteri di cui agli artt. 63 e 64 del D.P.R. n. 3/1957, diffidando il dipendente dal proseguire l'attività vietata, disponendo la decadenza dall'impiego in caso di mancata ottemperanza alla diffida, attivando, comunque, un procedimento disciplinare a suo carico, oltre al recupero delle somme fino a allora percepite per lo svolgimento di attività extraistituzionali.

Il sig. Goetsch era, infatti, alle dipendenze dell'Università già dal 2011 e, pertanto, l'amministrazione, venuta a conoscenza, nel 2015, dello svolgimento dell'attività extra lavorativa del convenuto, avrebbe dovuto agire secondo le disposizioni sopra richiamate con riguardo al periodo lavorativo 2011-2015, inibendo per il futuro la prosecuzione dell'attività non consentita.

2.3 Ad avviso del Collegio, l'amministrazione universitaria, a dispetto della dichiarazione resa alla Guardia di Finanza circa l'assenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata al convenuto per il proseguimento dell'attività economica limitata al godimento dei beni immobili aziendali (cfr. nota prot. n. 12137/19/fvaccari del

16.7.2019 di riscontro alla richiesta di documentazione avanzata dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico, e informativa della Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico prot. n. 0039928/2021 del 14.4.2021, pag. 4), ha espressamente autorizzato lo svolgimento dell'attività dichiarata, ingenerando nel convenuto l'erroneo convincimento che quest'ultima, nei limiti concordati, fosse compatibile con l'impiego pubblico.

In altri termini, gli atti e i comportamenti dell'ateneo bolzanino hanno ingenerato nel convenuto il convincimento che la sua attività potesse essere riconducibile alle “Attività secondarie”, soggette a autorizzazione, a sensi dell'art. 30 del “Regolamento interno del personale tecnico – amministrativo della LUB – FUB”.

Il convenuto ha comunicato all'Amministrazione il possesso della partita IVA, impegnandosi a utilizzarla solo per le attività strettamente connesse alla riscossione dei canoni di locazione dell'immobile aziendale, al pagamento dei canoni di *leasing* relativi all'acquisto dello stesso e per il tempo necessario all'estinzione del contratto di finanziamento (fine 2020).

Tale condotta è stata concordata e approvata dagli organi amministrativi dell'ateneo.

Pertanto, difetta, nel caso in esame, l'elemento soggettivo della colpa grave, ove si consideri che il comportamento tenuto dall'amministrazione universitaria, a fronte della intenzione manifestata, e documentata, da parte del convenuto di esplicitare al datore di lavoro pubblico l'attività esterna, attesta la ragionevole

convinzione del sig. Goetsch della liceità della sua condotta, perché escludibile dal novero di quelle assolutamente vietate dall'ordinamento.

Ne deriva che la pretesa erariale, azionata per il recupero delle somme percepite indebitamente a titolo di mero godimento dell'immobile aziendale, non può trovare accoglimento per carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

2.4 Risulta, viceversa, fondata la contestazione erariale con riguardo alle altre attività professionali svolte dal convenuto, successivamente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (2015), perché anche queste ultime assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico.

Tali attività professionali non sono state oggetto di alcuna comunicazione alla amministrazione e, per quanto già evidenziato, non sono, comunque, autorizzabili.

Risulta, infatti, dalla annotazione istruttoria della Guardia di Finanza – Compagnia di Brunico prot. n. 0044394/2021 del 26.4.2021, che il convenuto ha svolto attività di consulenza professionale negli anni 2016, 2017 e 2018, documentata dalle fatture nn. 7/2016, 3/2017, 9 e 12/2018, in favore di due società, contravvenendo consapevolmente anche all'impegno asseverato dall'amministrazione di limitare la sua attività di impresa al mero godimento economico dell'immobile aziendale.

Alcun rilievo hanno, infine, le argomentazioni difensive in ordine

alle quattro fatture in contestazione, posto che l'oggetto delle stesse è certamente riconducibile a prestazioni professionali rese dal convenuto in violazione di legge.

Pertanto, l'importo complessivo di euro 3.208,57, corrispondente alle predette prestazioni professionali, è da ritenere indebitamente percepito.

Ne deriva che il convenuto, in parziale accoglimento della domanda attrice, è condannato a versare, a titolo di responsabilità erariale, nel conto dell'entrata del bilancio della Libera Università di Bolzano, l'importo sopra indicato, maggiorato della rivalutazione monetaria come per legge, calcolata a decorrere dalla data di emissione dell'ultima fattura (n. 12 dell'1.10.2018), in considerazione della fattispecie di danno di durata riscontrata nel caso in esame (cfr. in termini, Sez. Reg. Giur. Lombardia, n. 1028 del 6.5.1996), e degli interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino al soddisfo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le spese di giudizio, da versare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, condanna il sig. Goetsch Hugo al pagamento della somma di euro 3.208,57, maggiorata della rivalutazione monetaria come per legge, calcolata a far data dal 1°

ottobre 2018, e degli interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo, in favore della Libera Università di Bolzano.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, liquidate in euro 273,04 (duecentosettantatre/04).

Così deciso in Bolzano, nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Gianpiero D'Alia

*(f.to digitalmente)*

Il Presidente

Enrico Marinaro

*(f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria il  
24/03/2022